



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI RIMINI

STATUTO

“CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA” -
PROVINCIA DI RIMINI

INDICE

.....

- Art. 1 – Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza**
- Art. 2 – Sede e durata**
- Art. 3 – Principi e Valori Ispiratori**
- Art. 4 – Scopi e Funzioni**
- Art. 5 – Rapporti con la Confederazione**
- Art. 6 – Adesione ed Inquadramento degli Associati**
- Art. 7 – Adesione: modalità e condizioni**
- Art. 8 – Nomina di un Delegato**
- Art. 9 – Commissariamento**
- Art. 10 – Decadenza e recesso**
- Art. 11 – Sanzioni**
- Art. 12 – Enti ed Organismi collegati diversi dalle società**
- Art. 13 – Gruppo Giovani Imprenditori**
- Art. 14 – Gruppo Terziario Donna**
- Art. 15 – “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – Emilia Romagna Unione Regionale**
- Art. 16 – Composizione Organi Associativi**
- Art. 17 – Incompatibilità**
- Art. 18 – Durata**
- Art. 19 – Rieleggibilità del Presidente**
- Art. 20 – Assemblee degli Associati**
- Art. 21 – Organi**
- Art. 22 – Assemblea: composizione**
- Art. 23 – Assemblea: competenze**
- Art. 24 – Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento**
- Art. 25 – Consiglio: composizione**
- Art. 26 – Consiglio: competenze**
- Art. 27 – Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento**
- Art. 28 – Presidente**
- Art. 29 – Giunta**
- Art. 30 – Collegio dei Revisori dei Conti**
- Art. 31 – Collegio dei Probiviri**
- Art. 32 – Direttore**
- Art. 33 – Articolazione Associativa: Delegazioni e Filiali**
- Art. 34 – Fondo comune**
- Art. 35 – Esercizio finanziario**
- Art. 36 – Scioglimento**
- Art. 37 – Rinvio**
- Art. 38 – Norme transitorie**

Art. 1

Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

1. L'“Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Rimini”, denominata anche “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini”, di seguito indicata per brevità “Confcommercio Rimini” è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini” **aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.**
3. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini” **costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Rimini, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.**
4. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini” è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
5. **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini” adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.**

Art. 2

Sede e durata

“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini” ha sede in Rimini ed ha durata illimitata.

Art. 3

Principi e Valori Ispiratori

“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio-Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all’interno del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e nei confronti degli associati e dei partecipanti e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l’uropeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 4

Scopi e Funzioni

“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”:

- a) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali, i lavoratori autonomi, i comitati, i consorzi, le associazioni e i raggruppamenti di imprese associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nonché in sede di contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati delle Associazioni aderenti al sistema associativo provinciale;
- b) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori autonomi, dei comitati, dei consorzi, delle associazioni e dei raggruppamenti di imprese che si riconoscono nel proprio sistema associativo e, quindi, nel sistema

- confederale, riconoscendone il loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite la crescita costante dello stesso sistema associativo;
- c) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati alle Associazioni aderenti, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
 - d) può realizzare la formazione, la promozione e la divulgazione di attività culturali tendenti alla tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale dei territori rappresentati, nonché alla valorizzazione delle città e delle aree urbane, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree dismesse;
 - e) può promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
 - f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali;
 - g) favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
 - h) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - i) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;
 - j) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza dell'associazione sia richiesta o ammessa;
 - k) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Emilia Romagna *Unione Regionale*;
 - l) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 5

Rapporti con la Confederazione

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini"
 - l) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e**

- le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
- II) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - III) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - IV) riconosce ed accetta le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini", in qualità di socio effettivo, le imprese, le attività professionali, i lavoratori autonomi, i comitati, i consorzi, le associazioni e i raggruppamenti di imprese, con sede od unità locali nella Provincia di Rimini, che svolgono la propria attività in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica.
2. Il Consiglio può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini", con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
3. Gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, purché residenti nel territorio provinciale, possono ottenere la qualifica di sostenitori, senza diritto all'elettorato attivo e passivo.
4. Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nella provincia di Rimini, entra comunque a far parte del sistema associativo provinciale, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
5. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci effettivi e i sostenitori sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni, nonché nelle Categorie provinciali, eventualmente costituite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini", o ad essa aderenti. Le suddette strutture tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini".

6. **Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali. I soci e i partecipanti che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10 comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono tenuti al pagamento dell'apposito contributo di adesione contrattuale ove previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.**
7. **Ciascun socio, effettivo, aderente o sostenitore, che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.**
8. **I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.**
9. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 12 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.
10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 7, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini", o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'associato al livello territoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”, in qualità di soci effettivi o sostenitori, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'aspirante socio ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 3, del presente Statuto, sulla quale delibera il Consiglio entro 90 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la deliberazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.
4. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Confederazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”.
6. Per aderire a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” in qualità di socio aderente occorre sottoscrivere uno specifico accordo che disciplina le modalità di adesione, i contributi associativi da corrispondere e le modalità per la partecipazione alla vita associativa.
7. I soci e i partecipanti sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di “Confcommercio – Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
8. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
9. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”.

10. La posizione di socio e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 8

Nomina di un Delegato

1. Il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso uno dei livelli del sistema:
 - a) emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
 - I) carenze organizzative e/o amministrative;
 - II) violazione delle previsioni del presente Statuto, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l’attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i principi inseriti all’interno del Codice Etico confederale;
 - III) mancato rispetto dei deliberati di Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”;
 - b) appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa.
2. Il Presidente può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo del livello del sistema interessato.
3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando il relativo provvedimento in copia.
4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l’adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.
5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente.
6. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

Art. 9

Commissariamento

1. Il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” può nominare un Commissario nei seguenti casi:
 - a) qualora sia stata ostacolata l’attività del Delegato di cui all’art. 8 del presente Statuto;

- b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), ovvero della sussistenza delle criticità di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
 - c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze o criticità di cui al medesimo art. 8, comma 1, lettere a) e b), del presente Statuto;
 - d) qualora ne sia fatta richiesta scritta dallo stesso livello del sistema interessato, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente.
2. Il Presidente delibera il commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, il Presidente può deliberarne la proroga.
 3. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio utile, a cura del Presidente.
 4. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello del sistema interessato – ad eccezione dell'Assemblea – decadono.
 5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema commissariato. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione al Presidente ed al Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini”, nonché agli Organi non decaduti del livello del sistema interessato.
 6. Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al comma 3, gli Organi associativi collegiali decaduti del livello del sistema commissariato, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, possono chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri, che si pronuncia ai sensi dell'art. 31, comma 7, lett. a, del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 giorni.
 7. La delibera di commissariamento diviene inoppugnabile in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri.

Art. 10

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini” si perde:
 - a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;

- b) per espulsione, deliberata dal Consiglio, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
 - c) per decadenza, deliberata dal Consiglio, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.
2. La proposta di espulsione, di cui alla lettera *b)* è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
 3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
 4. La delibera di espulsione diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
 5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
 6. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”, su delibera del Consiglio, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo provinciale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

Art. 11

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”, sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) l’espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera *b)* del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all’attività degli Organi associativi.

Art. 12

Enti ed Organismi collegati diversi dalle società

1. Sono enti ed organismi collegati a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.

2. Con deliberazione della Giunta possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un’adeguata presenza di esponenti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.
5. “50&Più Enasco”, costituito da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l’Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” si avvale per svolgere, nell’ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 13

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”, può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”, conformemente al disposto dell’articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 14

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”, può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di “Confcommercio-Imprese per

l'Italia Provincia di Rimini", conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 15

"Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Emilia Romagna Unione Regionale

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Emilia Romagna *Unione Regionale*, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" **provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Emilia Romagna Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.**
3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" può, con deliberazione del Consiglio, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l'organizzazione regionale e ratificata da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Emilia Romagna *Unione Regionale*, delegare od assegnare a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Emilia Romagna *Unione Regionale* ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

Art. 16

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" sono imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi e legali rappresentanti di società, comitati, consorzi, associazioni e raggruppamenti di imprese che fanno parte del sistema associativo provinciale, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo. **Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.**

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. **I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.**
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri, che si pronuncia nel termine di ulteriori 15 giorni dandone comunicazione all'interessato.
6. **I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto. L'Organo stesso, all'unanimità dei presenti, può deliberare di volta in volta modalità elettive differenti.**

Art. 17

Incompatibilità

1. **Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante**

impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini".

Art. 18

Durata

1. **Presso** "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" **tutte le cariche elettive** sono svolte gratuitamente ed **hanno la durata di 5 anni**.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 19

Rieleggibilità del Presidente

1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
2. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Art. 20

Assemblee degli Associati

1. Al fine di assicurare e dare concreta attuazione al principio di democrazia interna, quale regola fondamentale per la partecipazione alla vita dell'Associazione, gli associati sono inseriti nelle Delegazioni e nelle Categorie provinciali e partecipano alle Assemblee per l'elezione dei propri rappresentanti.

2. Le Categorie provinciali sono rette da un Consiglio formato da 6 a 8 membri eletto dalla relativa Assemblea. La stessa Assemblea di categoria elegge i propri rappresentanti così come previsto al successivo art. 22. Il Consiglio di Categoria elegge nel suo seno il Presidente. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può nominare eventuali membri onorari senza diritto di voto, scelti tra i past-president della categoria, distintisi perché eccellenti testimoni della vita associativa. I Consigli di Categoria dovranno sempre dare tempestiva comunicazione all'Associazione Provinciale di ogni atto e deliberazione per il necessario coordinamento.

3. Le Delegazioni sono rette da un Consiglio formato da 6 a 8 membri eletto dalla relativa Assemblea. La stessa Assemblea di categoria elegge i propri rappresentanti così come previsto al successivo art. 22. Il Consiglio di Delegazione elegge nel suo seno il Presidente. I Consigli di Delegazione dovranno sempre dare tempestiva comunicazione all'Associazione Provinciale di ogni atto e deliberazione per il necessario coordinamento provinciale.

4. Le Assemblee delle Categorie provinciali e delle Delegazioni sono convocate dai relativi rappresentanti congiuntamente al Presidente Provinciale a mezzo lettera, fax, e-mail, whatsapp o altra piattaforma di socialnetworking, affissioni nei comuni del territorio o pubblicazione su una testata giornalistica locale da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza il termine viene ridotto a cinque giorni antecedenti la riunione stessa.

5. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, che dovrà essere nella Provincia di Rimini, del giorno, dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione.

6. Ciascuna Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. E' ammessa la delega scritta ad altro socio, ma ogni delegato non può avere più di una delega.

7. Le votazioni, comprese quelle riferite a persone fisiche, possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, o per alzata di mano, secondo la modalità deliberata dall'Assemblea degli Associati.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

9. Le Assemblee degli Associati delle Categorie provinciali deliberano su tutte le questioni di specifica competenza della Categoria di riferimento. Ciascuna Assemblea potrà proporre al Consiglio dell'Associazione di deliberare in merito a eventuali contributi associativi integrativi a carico dei rispettivi iscritti, allo scopo di potenziare e sviluppare la propria attività con la costituzione di un fondo dedicato.

10. I Rappresentanti delle Categorie provinciali e delle Delegazioni adempiono in genere alle attribuzioni conferitegli dal Presidente Provinciale dell'Associazione. I Presidenti delle Categorie provinciali e delle Delegazioni, congiuntamente al Presidente

Provinciale, indicano le adunanze del Consiglio e convocano le Assemblee che sono presiedute da loro stessi. Nelle adunanze dei Consigli come nelle Assemblee fungerà da Segretario un funzionario o un impiegato di “Confcommercio – Imprese per l'Italia Provincia di Rimini”.

11. Le Categorie e le Delegazioni s'impegnano al totale rispetto delle linee generali di politica sindacale dell'Associazione provinciale.

12. Gli associati che esercitano la propria attività nei Comuni della provincia, partecipano alla vita dell'Associazione tramite le Categorie e le Delegazioni alle quali appartengono, queste ultime individuate ai sensi del successivo articolo 33.

Art. 21

Organi

1. Gli Organi di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini” sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio;
 - il Presidente;
 - la Giunta;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
2. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto.
3. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica. Di tale decadenza viene data comunicazione all'interessato e all'Organo, nella prima riunione utile.

Art. 22

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini” è composta dai rappresentanti delle Delegazioni territoriali e delle Associazioni di Categoria provinciali.
I suddetti soggetti devono essere in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e comunque non in posizione debitoria verso il sistema associativo.
2. L'Assemblea di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini” è altresì composta dal Presidente del Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori e dalla Presidente del Gruppo Provinciale Terziario Donna, ove costituiti.
3. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a 1 per ogni singolo componente.

4. Possono assistere all'Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto.
5. In Assemblea, alle Delegazioni e Associazioni di Categoria provinciali spetta un rappresentante ogni 50 soci o frazione di 50 soci rappresentati, con un tetto massimo di rappresentanti che non può superare i 12 per ciascuna delegazione o categoria.
6. È comunque riconosciuto un rappresentante a ciascuna categoria provinciale e per ciascuna delegazione che non raggiunga la soglia minima di 50 soci, purchè costituita.
7. È altresì riconosciuto un rappresentante ogni 50 soci o frazione di 50 soci del Comune di Rimini, con un tetto massimo di rappresentanti che non può superare le 12 unità.
8. Può essere, inoltre, riconosciuto un rappresentante alle categorie facenti parte del sistema confederale che intendano aderire a Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini sulla base di specifici accordi.

Art. 23

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini";
 - b) **approva**, entro il 30 giugno di ogni anno, **il Rendiconto dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;**
 - c) **approva**, entro il 30 novembre di ogni anno, **il Conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" –;**
 - d) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
 - e) elegge nel suo seno, a scrutinio segreto (fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 6):
 - il Presidente;
 - il Consiglio, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 25;
 - f) elegge, a scrutinio segreto (fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 6):
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sullo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini", ai sensi degli artt. 24, commi 11, 12 e 13, e 36 del presente Statuto.
4. **In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini", si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.**

Art. 24

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 40% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata, lettera, fax, e-mail, affissioni nei comuni del territorio o pubblicazione su una testata giornalistica locale, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione.
5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati eventuali documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, prevale il voto del Presidente provinciale.
9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente. Nomina, inoltre, il segretario e, nei casi in cui sia prevista e/o richiesta una votazione a scrutinio segreto, nomina tre scrutatori che possono essere scelti anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini".
10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
12. **Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 60% dei suoi componenti e che rappresenti il 60% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.**
13. Per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.
14. Un numero non inferiore al 75% dei componenti dell'Assemblea può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il loro svolgimento entro 90 giorni, delle Assemblee per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 25

Consiglio: composizione

1. Il Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” è composto da:
 - a) il Presidente, che lo presiede;
 - b) 14 Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra cui i membri di Giunta;
 - c) i Presidenti Provinciali dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna, ove costituiti;
 - d) il Presidente provinciale “50&Più” Associazione;
 - e) i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 26, comma 1, del presente Statuto.
2. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere c) e d) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.
3. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva alla prima assemblea utile.
4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e le Assemblee, da tenersi entro i successivi 90 giorni, sono convocate senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 26

Consiglio: competenze

1. Il Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”, su proposta del Presidente, può cooptare fino a 6 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
2. Il Consiglio determina le direttive dell’azione di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.
3. Il Consiglio, inoltre:
 - a) su proposta del Presidente, nomina 6 membri di Giunta;
 - b) su proposta del Presidente, nomina tra i membri di Giunta 2 Vice Presidenti;
 - c) **su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;**
 - d) ratifica la delibera di commissariamento adottata dal Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del presente Statuto;

- e) **predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell’anno successivo** ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
- f) delibera l’ammissione o l’esclusione come socio aderente di Associazioni Territoriali e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” e ne stabilisce le modalità per la partecipazione alla vita associativa;
- g) promuove l’eventuale costituzione di un nuovo livello del sistema associativo provinciale nei casi previsti all’art. 10 comma 6;
- h) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- i) delibera sull’eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di espulsione, decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 7, 10 e 11 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- j) può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi provinciali, e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
- k) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- l) ratifica l’accettazione da parte del Presidente di eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”;
- m) può delegare o assegnare a “Confcommercio Imprese per l’Italia” Emilia Romagna Unione Regionale ulteriori funzioni, come previsto all’art. 11, comma 7, dello Statuto confederale;
- n) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- o) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 27

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. La convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo lettera, fax, e-mail, whatsapp o altra piattaforma di socialnetworking, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Consiglio dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 28
Presidente

1. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti.
2. Il Presidente:
 - a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini"; ne ha la firma, che può delegare;
 - b) ha la rappresentanza politica di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
 - c) ha la gestione ordinaria di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
 - d) **attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Direttore;**
 - e) **propone al Consiglio la revoca del Direttore;**
 - f) su proposta del Direttore, adotta i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - g) può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
 - h) nomina il Commissario di cui all'art. 9;
 - i) propone al Consiglio l'elezione di 6 membri di Giunta;
 - j) propone al Consiglio la nomina di 2 Vice Presidenti, scelti tra i membri di Giunta;

- k) può nominare, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
 - l) propone alla Giunta le nomine dei rappresentanti di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini” presso enti, società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
 - m) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
 - n) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini”, nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - o) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - p) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
 - q) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta, salvo ratifica, da parte della stessa nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
 - r) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
 - s) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. Fuori dal caso previsto all'art. 24, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, ovvero, in mancanza, il Vice Presidente più anziano, il quale procede senza indugio alla convocazione delle Assemblee elettive per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovranno svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 29 *Giunta*

1. La Giunta di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini” è composta dal Presidente, che la presiede, da 6 membri eletti dal Consiglio su proposta del Presidente e dagli eventuali cooptati ai sensi del successivo comma 2. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini” e lo coadiuva nelle sue funzioni.
2. La Giunta di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini”, su proposta del Presidente, può cooptare fino a 3 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
3. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.
4. La Giunta:
 - a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini” presso enti, società,

amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;

- c) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
 - d) delibera sull'ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;
 - e) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
 - f) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statuari di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini";
 - g) delibera in merito alla costituzione, allo scioglimento e alla modificazione degli ambiti territoriali delle Associazioni di Categoria provinciali e delle Delegazioni, e può approvare il Regolamento per il loro funzionamento;
 - h) delibera l'istituzione o la chiusura di uffici nei comuni delle Delegazioni;
 - i) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;
 - j) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
 - k) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Regolamento UE 2016/679, al Decreto Legislativo 196/2003 e al Decreto Legislativo 101/2018, relativamente alla tutela dei dati personali;
 - l) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte della Giunta, secondo modalità da essa stessa stabilite;
 - m) può temporaneamente delegare alcuni dei propri compiti al Presidente;
 - n) svolge ogni altra funzione ad essa demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
5. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione al primo Consiglio utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.
6. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
7. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
8. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni

riunione di Giunta dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 30

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” è composto da 3 componenti effettivi e 1 supplente, eletti dall’Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo provinciale. **Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.**
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 31

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 1 supplente.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”:

- a) delibera sulle controversie tra i soci di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri provinciale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;
- b) esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”.

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 32

Direttore

1. Il Direttore di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.
2. Il Direttore:
 - a) sovrintende all’esecuzione delle delibere degli Organi associativi;
 - b) **è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;**
 - c) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nella definizione e nell’attuazione delle linee di politica sindacale e generale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”;
 - d) vigila sulla conformità degli Statuti degli altri livelli del sistema e delle loro eventuali modificazioni ai contenuti del presente Statuto, sollecitando, se del caso, i necessari adeguamenti e proponendone all’Assemblea l’approvazione;
 - e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
 - f) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”, assicurando il loro buon funzionamento;
 - g) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Rimini”;
 - h) propone al Presidente l’adozione dei provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - i) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - j) vigila sul rispetto del presente Statuto da parte dei livelli del sistema associativo;
 - k) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo;
 - l) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.

3. **L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.**

Art. 33

Articolazione Associativa: Delegazioni e Filiali

1. Le Delegazioni di “Confcommercio – Imprese per l'Italia Provincia di Rimini”, rappresentano l'Associazione Provinciale nella realtà territoriale di riferimento. Le Delegazioni non godono di autonomia economico-finanziaria, né organizzativa.

2. In ogni Delegazione deve essere costituito un Consiglio dei Rappresentanti di Delegazione, eletti in conformità della disciplina elettorale di cui al precedente articolo 20.

3. Le disposizioni previste ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano qualora per una specifica delegazione sussistano specifici accordi.

4. L'Associazione “Confcommercio – Imprese per l'Italia Provincia di Rimini” ha sede nel comune di Rimini. Le Delegazioni sono individuate come segue:

- a) Delegazione comprendente il territorio dei Comuni di Coriano, Misano Adriatico, Riccione;
- b) Delegazione comprendente il territorio dei Comuni di Cattolica, San Giovanni in Marignano;
- c) Delegazione comprendente il territorio dei Comuni di Gemmano, Mondaino, Morciano di Romagna, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Saludecio, San Clemente, Sassofeltrio;
- d) Delegazione comprendente il territorio dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio;
- e) Delegazione comprendente il territorio del Comune di Bellaria-Igea Marina.

5. La Giunta può deliberare l'istituzione o la chiusura di uffici nei comuni delle Delegazioni.

Art. 34

Fondo comune

1. Il Fondo comune di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini” è costituito da:

- a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - a-bis) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
 - a-ter) apposito "Contributo di adesione contrattuale" previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", come disciplinato dall'art. 12, comma 7 dello Statuto confederale;
 - b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
 - c) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
 - d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa associazione;
 - f) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;
 - g) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
 - h) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
3. E' fatto divieto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 35

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 36

Scioglimento

In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Rimini", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra

associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 37

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 38

Norme transitorie

1. Nelle more della delibera di approvazione da parte dell'organo competente, il Regolamento elettorale di cui all'art. 26 del presente Statuto è stato predisposto dagli uffici di Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Rimini ed è allegato allo stesso.
2. Ai fini del rispetto degli artt. 26 comma 3, 28 comma 2 lett. i, 29 comma 1, si procederà con la nomina di ulteriori 2 membri di Giunta al primo Consiglio utile.